

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL VETTORE STRADALE

VETTORE STRADALE

Assicurazione delle Responsabilità Civile
per i danni alle merci trasportate

Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della
sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa**

FONDIARIA - SAI S.p.A.

Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino - www.fonditaria-sai.it

FONDIARIA - SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino - www.fonditaria-sai.it

Unipol
GRUPPO

SAI
FONDIARIA
divisione
SAI

NOTA INFORMATIVA
Prodotto Vettore Stradale
"Assicurazione delle Responsabilità Civile per i danni alle merci trasportate"

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39) 0116657111.

Direzione di Firenze: 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) 05547941.

Sito Internet: www.fonditaria-sai.it.

Email: fonditaria-sai@fonditaria-sai.it

La società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'Isvap al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2012)

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.251.352.709, con capitale sociale pari ad € 494.731.136 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 756.621.573.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 128,4%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.fonditaria-sai.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Apparecchio Antifurto

Il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del Veicolo.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Autocarro

Il Veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

Chiavi dell'antifurto

Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Danno

La perdita o avaria derivante dal Sinistro per il quale è prestata l'Assicurazione.

Delegataria

L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.

Franchigia

L'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del Danno risarcibile una volta dedotto l'eventuale Scoperto.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di Danno risarcibile ai sensi della presente Polizza.

Motrice

La Motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rimorchio

Il Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro Veicolo.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

SemiRimorchio

Il Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una Motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

Scoperto

La percentuale di Danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

Veicolo

L'autocarro o la Motrice o il Rimorchio o il semiRimorchio.

Vettore

L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Il contratto, di durata annuale, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo; il contratto di durata inferiore all'anno - al contrario - viene stipulato senza tacito rinnovo.

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dal Contraente alla Società - o viceversa - con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale; in mancanza di disdetta, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così di seguito. I contratti senza tacito rinnovo si risolvono alla loro naturale scadenza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**Responsabilità Civile del Vettore Stradale**

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di Vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdite o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.
- In forza dell'art. 20 (Merci escluse) delle "Esclusioni" la Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:
 - o carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
 - o pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
 - o autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, merci usate e masserizie;
 - o merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermitici o frigoriferi;
 - o merci da trasportarsi con cisterne.

Con la sottoscrizione delle specifiche Clausole, da integrare con le Condizioni di Assicurazione, è possibile estendere la copertura a:

- Trasporti internazionali in regime di C.M.R. – Convention Marchandises Routières -(condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n° 1)
- L'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per trasporti con cisterne (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n.8),
- L'Assicurazione delle responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n.9),
- L'Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermitici e non dotati di impianto frigorifero (condizioni e limitazioni sono riportate nella

- Clausola n.10),
- L'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per trasporti di merci usate e/o masserizie (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n. 11),
 - L'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per trasporti di animali vivi (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n. 12),
 - L'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale – Garanzia Bagnamento - qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall'Assicurato (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n. 13),
 - Estensione della garanzia alle spese sostenute per lo sgombero della sede stradale ed alle spese sostenute per lo smaltimento o distribuzione della merce trasportata (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n. 14).

E' inoltre possibile :

- escludere, con una riduzione del premio, l'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per i casi di dolo e colpa grave (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n.2),
- escludere, con una riduzione del premio, l'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per i casi di furto, sottrazione o smarrimento delle merci (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n.4),
- Modificare la garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati (condizioni e limitazioni sono riportate nella clausola n°7).

L'Assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti (art.12 delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale")

L'operatività della garanzia in caso di Furto del Veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli art. 17, 18 e 19 delle "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del Veicolo" (semprechè non sia pattuita – per i trasporti affidati a terzi – la Clausola n° 5)

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

AVVERTENZA: le coperture assicurative, le estensioni e le esclusioni di garanzia sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno dagli artt. 17 e 18 della "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del Veicolo" e dagli artt. 21 e 22 delle "Esclusioni"

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del Danno indennizzabile, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nella Clausola n. 3 (Scoperti Applicabili nei casi di Furto, Sottrazione e Smarrimento delle Merci), all'interno delle Clausole specifiche sopraindicate, se pattuite, e a quanto previsto nella scheda di Polizza che verrà

sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.

Esempio di Franchigia: Danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 200, Indennizzo corrisposto : Euro 300.

Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: Danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto : Euro 400.

Esempio di Scoperto con minimo in Euro: Danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, Indennizzo corrisposto: Euro 300.

Esempio di limite massimo di Indennizzo / Risarcimento: Massimale per Autocarro pari a € 10.000. Limite della responsabilità del Vettore : Euro 20.000. Indennizzo corrisposto: Euro 10.000

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1(Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale"

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall' art. 6 (Aggravamento del rischio) e art. 7 (Diminuzione del rischio) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

Esempio: Il Contraente dichiara di trasportare merci varie successivamente si specializza in alcuni tipi di merce (capi appesi, rame).

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Qualora il contratto sia stipulato nella forma con Premio calcolato sul "Fatturato noli" il Premio è soggetto a regolazione alla fine della singola annualità o della minor durata del contratto sulla base dei dati forniti dal Contraente ai sensi della Clausola n°6 ("Regolazione del Premio").

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Il Premio - se superiore a Euro 600,00 - può essere frazionato in rate semestrali o in rate trimestrali a condizione che l'importo di ciascuna rata sia superiore a Euro 300,00. L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZA: qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 Codice Civile.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare immediato avviso del Sinistro, da quando è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto legislativo n.209/2005 il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali vigenti come indicate nella scheda di polizza qualora il rischio sia ubicato in Italia. Qualora il rischio sia ubicato in paesi della U.E. si applicheranno le aliquote previste dal paese ove il rischio è ubicato.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare immediato avviso del Sinistro alla Società o all'intermediario al quale è assegnata la Polizza: per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura di accertamento del Sinistro e di liquidazione dello stesso si rinvia a quanto previsto dalle "Norme applicabili in caso di Sinistro" (art. 23 "obblighi generali dell'Assicurato", art. 24 "obblighi di denuncia alle Autorità", art. 25 "obblighi in caso di ritrovamento del Veicolo" delle "Norme applicabili in caso di Sinistro".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: Fondiaria-Sai S.p.A.

Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti

Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

Fax: (+39) 011-6533745

Email: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

FONDIARIA - SAI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.


Il rappresentante legale

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Divisione Sai

L'amministratore Delegato

Carlo Cimbrì



Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2013

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

VETTORE STRADALE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SOMMARIO

Definizioni e/o Glossario

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
- Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Comunicazioni fra le Parti
- Art. 4 Modifiche dell' Assicurazione
- Art. 5 Coassicurazione
- Art. 6 Aggravamento del Rischio
- Art. 7 Diminuzione del Rischio
- Art. 8 Recesso dal contratto in caso di Sinistro
- Art. 9 Rinnovo del contratto
- Art. 10 Oneri fiscali
- Art. 11 Legge applicabile e giurisdizione

Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' del Vettore stradale

- Art. 12 Oggetto dell' Assicurazione
- Art. 13 Limiti di indennizzo e massimali
- Art. 14 Periodo dell' Assicurazione
- Art. 15 Durata dell' Assicurazione per ogni trasporto
- Art. 16 Limiti territoriali

Delimitazione della garanzia nel caso di furto del Veicolo

- Art. 17 Obbligo di sorveglianza
- Art. 18 Obbligo di antifurto
- Art. 19 Incidente stradale

Esclusioni

- Art. 20 Merci escluse
- Art. 21 Rischi esclusi (sezione I)
- Art. 22 Rischi esclusi (sezione II)

Norme applicabili in caso di Sinistro

- Art. 23 Obblighi generali dell' Assicurato
- Art. 24 Obbligo di denuncia alle Autorita'
- Art. 25 Obblighi in caso di ritrovamento del Veicolo
- Art. 26 Modalità per il risarcimento del Danno
- Art. 27 Gestione delle vertenze - Spese Legali

Definizioni e/o Glossario

Apparecchio Antifurto:	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Autocarro:	il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Chiavi dell'antifurto:	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno:	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
Delegataria:	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.
Franchigia:	l'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
Motrice:	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Semirimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
Scoperto:	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
Veicolo:	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.
Vettore:	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalla ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art.47 del Regolamento ISVAP n.5/2006, e con altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell' Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla Polizza che l'Assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la Polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso dal Contratto in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Art. 9 - Rinnovo del contratto

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia la Società, sia il Contraente possono dare disdetta con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale; in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così di

seguito.

I contratti di durata inferiore all' anno e quelli senza tacito rinnovo si risolvono alla loro naturale scadenza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente Contratto è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale

Art. 12 - Oggetto dell' Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 che seguono.

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;**
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.**

Art. 13 - Limiti di indennizzo e massimali

13.1 Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali (**fissato in 1 Euro per ogni Kg. di merce perduta o avariata**) fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in frontespizio.

13.2 Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'art. 15, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

13.3 Qualora, per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, **ferme comunque le esclusioni di polizza e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.**

13.4 I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 23, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 27.

Art. 14 - Periodo dell' Assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 15, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 15 - Durata dell' Assicurazione per ogni trasporto

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; **la garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.**

Ferme restando le disposizioni degli artt. 17 e 18 che seguono, qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 17.

Art. 16 - Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

Salvo che in frontespizio sia stata richiamata la Clausola n. 1 "Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR", restano esclusi dalla garanzia i trasporti soggetti al regime di detta Convenzione.

Delimitazione della garanzia nel caso di furto di Veicolo

Art. 17 - Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;

ovvero

b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

ovvero

c) sostì in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

Art. 18 - Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto dal 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51 o accettato dalla Società;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata nella Clausola n. 3

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio, quando sganciato dalla motrice, sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma CEI 79/51 di 2° o 3° livello, o approvato dalla società.

f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Art. 19 - Incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18.

Esclusioni

Art. 20 - Merci escluse

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, merci usate, masserizie;
- d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermitici o frigoriferi;
- e) merci da trasportarsi con cisterne.

Art. 21 - Rischi esclusi (sezione I)

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

Art. 22 - Rischi esclusi (sezione II)

La Società non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
 - b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
 - c) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
 - d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
 - f) atti di terrorismo;
 - g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
 - i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Inoltre,

in nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Norme applicabili in caso di Sinistro

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli 23,24 e 25 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 23 - Obblighi generali dell' Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 24 - Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

Art. 25 - Obblighi in caso di ritrovamento del Veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 26 - Modalità per il risarcimento del Danno

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 24 ed agli eventuali documenti previsti dall'art. 23, lettera d) deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli");
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

Art. 27 - Gestione delle vertenze - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino

10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111
Fax (+39) 011.6657685
www.fondaria-sai.it



Direzione Firenze

50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax. (+39) 055.476026

Capitale sociale € 1.194.572.973,80 Int. Vers. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 N. 959) - Società soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 11.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

